



Regolamento per lo svolgimento del Congresso Nazionale del Partito INSIEME

(Art.13 co.6 dello Statuto)

(Approvato dal Consiglio Nazionale il 15/05/2025)

Art.1 - Operazioni preliminari

1.1. Dopo che il Coordinatore del Consiglio Nazionale in funzione di Presidente del Congresso Nazionale ha dichiarato aperti i lavori il Congresso nomina:

- a) l'Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente del Congresso, da un vice Presidente e da un Segretario;
- b) il Presidente e due componenti della Commissione Verifica Poteri;
- c) il Presidente e due componenti per ogni seggio da costituire;
- d) la commissione composta di tre membri su proposta del Presidente del Congresso per l'esame delle mozioni, degli ordini del giorno e delle proposte di modifica statutaria.
- e) la Commissione Elettorale composta da tre membri alla quale il Presidente del Congresso partecipa di diritto.

1.2. L'incarico di Presidente del Congresso non è incompatibile con la qualità di candidato.

1.3. L'assemblea deve inoltre stabilire:

- a) l'orario di conclusione del dibattito;
- b) l'orario di presentazione delle liste;
- c) l'orario di inizio e conclusione delle operazioni di votazione, che devono svolgersi senza interruzione.

Art.2 – Presentazione delle liste di candidati a componente del Consiglio Nazionale

2.1. Il Congresso Nazionale elegge 60 componenti del Consiglio Nazionale con una o più liste concorrenti ciascuna accompagnata da una mozione.

2.2. Ciascuna lista:

- a) deve indicare il nome, il cognome e la regione di appartenenza dei candidati ed essere firmata per accettazione.
- b) deve contenere un numero di candidati non inferiore al 50% e non superiore al numero di componenti il Consiglio Nazionale;
- c) deve comprendere un numero di candidati del sesso minoritario pari ad almeno il 20% dei candidati della lista;
- d) deve essere sottoscritta da almeno il 3% del totale degli iscritti alla data di convocazione del Congresso Nazionale;
- e) deve essere depositata almeno due giorni prima dell'adunanza.

2.3. A pena di nullità ogni avente diritto può concorrere a presentare una sola lista.

2.4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

2.5. Alla elezione si procede con il metodo proporzionale d'hondt.

Art.3 - Norme per la votazione e lo scrutinio.

3.1. Tutti gli iscritti in regola con gli obblighi statutari hanno diritto di partecipare ai lavori del Congresso e di essere ammessi al voto.

3.2. Ogni iscritto, per essere ammesso al voto, deve presentarsi alla Commissione Verifica Poteri che rilascerà il nulla osta.

3.3. Qualora l'iscritto sia impossibilitato a partecipare ai lavori del Congresso può delegare ad altro iscritto. Sono ammesse al massimo due deleghe per delegato.

3.4. Gli iscritti sono ammessi al voto nell'ordine in cui si presentano al seggio. All'ora fissata dal Congresso il Presidente del Congresso dichiara aperta e chiusa la votazione; quindi, si procede allo spoglio delle schede.

3.5. Il voto digitale in remoto viene esercitato in condizioni che ne assicurino la regolarità e la segretezza secondo le prescrizioni della Commissione Elettorale.

3.6. In caso sia prevista la contestuale votazione in presenza e in remoto, si opererà con la seguente procedura:

- a) gli iscritti presenti votano su schede cartacee, opportunamente vidimate. Sono ammessi al voto nell'ordine in cui si presentano al seggio e, votano nei limiti di tempo stabiliti dal Congresso e comunicati dal Presidente;

b) gli iscritti partecipanti in remoto votano secondo le modalità stabilite dal programma preventivamente scelto, nei limiti di tempo stabiliti dal Congresso e comunicati dal Presidente. I risultati del voto in remoto vengono rilevati dalla Commissione Elettorale dopo la conclusione dello spoglio del voto in presenza.

3.7. Delle operazioni di voto viene redatto apposito verbale in duplice copia, che viene trasmesso alla Commissione elettorale per le conseguenti operazioni di calcolo, per la designazione degli eletti.

3.8 La Segreteria Nazionale può prevedere che le operazioni di voto si svolgano nella sola modalità online, sia per gli aventi diritto presenti che per quelli collegati da remoto.

Art.4 - La Commissione Elettorale

4.1. La Commissione Elettorale:

a) provvede a verificare che le liste e le candidature presentate, siano provviste dei requisiti richiesti dal Regolamento Congressuale;

b) vigila sulla regolarità e segretezza del voto digitale e a distanza secondo le specifiche tecniche fornite dal gestore del servizio;

c) dopo la votazione esamina ed attribuisce le eventuali schede contestate;

d) somma i voti riportati da ciascuna lista e da ciascuna candidatura in ogni seggio;

e) procede alle operazioni di riparto proporzionale dei voti tra le liste;

f) definisce l'elenco degli eletti;

g) compila un verbale in duplice copia di cui uno viene immediatamente trasmesso alla Presidenza del Congresso, per la proclamazione degli eletti.

Art. 5 - Elezione dei delegati (rif. art.13 comma 6 lett. c)

5.1. I Congressi regionali, in base ad apposita disciplina regolamentare, eleggono i delegati al Congresso Nazionale qualora il numero degli iscritti sia superiore a mille.

5.2. La disciplina prevista negli artt. 2 e 3 del presente regolamento si applica anche ai delegati.